



COMUNE DI GORIZIA

SCHEMA DI CONTRATTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA SCOLASTICO COMUNALE “E. FABRETTO.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO.

Il Comune affida la gestione del CAMPO DI ATLETICA SCOLASTICO COMUNALE “E. FABRETTO”, comprese le pertinenze esterne all’area sportiva in senso stretto come delimitate dalla recinzione perimetrale, a _____ e, contestualmente, lo concede in uso. L'impianto è destinato in via prioritaria all'esercizio dell'attività preparatoria ed agonistica dell'atletica leggera e per eventuali altre attività sportive, ricreative e culturali compatibili con la tipologia e le attrezzature dell'impianto. L'utilizzo dello stesso da parte del gestore, pertanto, è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso alle diverse categorie di utenze.

La gestione prevede l’espletamento dei seguenti servizi:

- Servizio di custodia;
- Servizio di pulizia;
- Servizi di manutenzione ordinaria.

La gestione dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la continuità delle funzioni e dei servizi.

ARTICOLO 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI AFFIDAMENTO E DEI BENI MOBILI CONCESSI IN USO.

L'impianto sportivo oggetto della presente gestione è sito a Gorizia in Via della Campagnuzza n.15 ed intavolato al nome del Bene Patrimoniale del Comune stesso.

Detto impianto comprende:

- area del campo di atletica (pista e area interna);
- area esterna alla pista, comprensivo di aree verdi e Percorso “Leon”;
- fabbricato (A) con spogliatoio e bagno custode, stanza dei giudici, 3 spogliatoi uomini (con annessi docce e servizi igienici), stanza usata come deposito attrezzatura privata, sgabuzzino (con quadro elettrico, etc.), stanza usata come magazzino attrezzatura per l'atletica (giavellotti, pesi, etc. di proprietà del Comune), 3 spogliatoi donne (con annessi docce e servizi igienici);
- fabbricato (B) – “ex Casa Custode” – con accesso diretto dall'esterno (non in disponibilità del gestore);
- prefabbricato sito dinanzi al campo di atletica ad uso giudici di gara;
- postazione (tipo gazebo) sospesa in ferro zincato, destinata ai giudici di gara;
- tribuna con sottostante vano aperto ma coperto utilizzato come deposito attrezzatura varia;
- fabbricato (C), sito sul retro della tribuna con servizi igienici (uomini, donne e invalidi) destinato al pubblico e agli utenti del Percorso “Leon”, palestra, sgabuzzino (utilizzato per deposito materiale di pulizia dei servizi igienici), magazzino.

Il gestore riconosce senza riserve di sorta che la struttura sportiva in oggetto è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Gorizia così come lo diverranno le eventuali opere edilizie ed accessorie, da chiunque realizzate, senza che sia dovuta alcuna compensazione o rimborso di



sorta alle eventuali spese sostenute.

L'impianto sportivo nel suo complesso, attrezzature comprese, viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'inizio dell'affidamento, previa verifica della consistenza delle strutture sportive, del loro stato e delle attrezzature risultante da apposito verbale di consegna, integrato da idonea documentazione fotografica, compilato e sottoscritto dalle parti, d'intesa e contestualmente, che farà fede per la riconsegna allo scadere della gestione.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune di Gorizia può essere alienata o eliminata dal gestore salvo specifica autorizzazione scritta da parte del Comune.

Allo scadere della presente gestione, tutti gli immobili e i mobili descritti sopra, oltre a quelli aggiunti nel corso dell'affidamento, e detratto ciò che sarà fuori uso per naturale usura, verranno riconsegnati con apposito verbale controfirmato dalle parti.

Con decorrenza dal giorno della sottoscrizione di apposito verbale di consegna, il gestore entrerà in possesso dei beni come individuati nel presente articolo e da tale data opereranno gli obblighi derivanti dal presente contratto indipendentemente dall'avvenuta sottoscrizione dello stesso.

Gli immobili e i beni mobili di cui trattasi verranno presi in carico dal gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO.

Il presente affidamento della gestione dell'impianto ha la durata di mesi 13 (tredici), con inizio l'1 dicembre 2016 e termine il 31 dicembre 2017.

Per motivi connessi al perfezionamento della procedura di gara, l'appalto potrà iniziare anche successivamente alla data sopra indicata.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore cesserà dalla gestione dell'impianto senza necessità di preavviso da parte di alcuna delle parti e restituirà al Comune l'impianto stesso, gli arredi e le attrezzature, con tutti gli eventuali ampliamenti e miglioramenti apportati durante il periodo di gestione, in buono stato di manutenzione e di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, senza nulla pretendere per eventuali migliorie aggiunte.

Il gestore dovrà mettere l'impianto a totale disposizione del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, o entro il termine indicato nel provvedimento di decadenza o di revoca, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Nel caso di inottemperanza, nei termini e nei modi suindicati, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del gestore, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE.

Il Comune si impegna a:

- sostenere tutti gli oneri di manutenzione straordinaria, così come previsto all'art. 7;
- sostenere le spese relative alla polizza di assicurazione incendio dell'immobile;
- erogare al gestore un corrispettivo di gestione, con le modalità di cui all'art. 8.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL GESTORE.

Il gestore si impegna a:

- 1) utilizzare l'impianto sportivo prioritariamente per l'attività preparatoria ed agonistica dell'atletica leggera (pista e campo di atletica), considerata la destinazione d'uso dell'impianto stesso. Potranno essere svolte anche altre attività sportive, ricreative e culturali compatibili con la tipologia e le attrezzature dell'impianto. Il gestore dovrà inoltre garantire l'accesso anche a tutti cittadini utenti del c.d. percorso "Leon" esterno alla pista di atletica e destinato ad allenamenti ginnici in senso lato (non soggetti a tariffa qualora non vengano utilizzate le attrezzature di atletica nonché gli spogliatoi).

Nel caso in cui il gestore dell'impianto pratichi discipline sportive diverse dall'atletica leggera, lo stesso dovrà garantire lo svolgimento delle suddette attività in misura superiore al 50% delle ore settimanali extra-curricolari disponibili; qualora invece il soggetto affidatario pratichi la disciplina dell'atletica leggera, si applicherà il limite stabilito dal successivo punto 2.

- 2) garantire l'apertura e l'utilizzo imparziale dell'impianto sportivo a favore di tutti i cittadini e



società sportive che ne facciano richiesta, secondo le modalità di seguito specificate. In particolare, il gestore dovrà garantire un'apertura dell'impianto almeno pari a quella garantita dal Comune durante la precedente gestione in economia in linea con gli indirizzi giuntali.

ORARI DI APERTURA IMPIANTO: il gestore dovrà garantire l'apertura dell'impianto come meglio di seguito specificato:

A) nei giorni feriali, dal lunedì al sabato compreso, garantendo, come minimo, dodici (12) ore al giorno di apertura (tra mattino e pomeriggio, e, se necessario, anche alla sera), con esclusione del periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali; nei mesi di luglio e agosto l'orario potrà eventualmente essere ridotto a sei (6) ore giornaliere.

L'apertura degli impianti nei giorni feriali dovrà essere garantita:

- per le attività ginnico-sportive curricolari rientranti nella programmazione didattica degli istituti scolastici di competenza comunale e non praticabili negli impianti scolastici, svolte durante l'anno scolastico o in altri periodi, se richiesti dalle Scuole;
- per le attività richieste dall'Ufficio scolastico regionale – centro servizi amministrativi esclusivamente per i giochi della gioventù o assimilati;
- per le attività sportive accademiche svolte direttamente dalle Università con sede, anche decentrata, a Gorizia, in particolare, durante l'anno accademico ma anche in altri periodi se espressamente richiesto;
- per tutte le attività di allenamento o preparazione atletica da parte di altre società/associazioni sportive o federazioni, di altri gruppi sportivi, di gruppi sportivi appartenenti a Corpi militari e Forze dell'ordine in generale, o di altri gruppi di utenti, di sportivi di interesse nazionale ed internazionale;
- per eventuali altre attività sportive compatibili con l'impianto;
- per permettere la fruibilità del percorso "Leon" esterno alla pista di atletica, con relative aree verdi da parte di tutti i cittadini interessati (con accesso gratuito in caso di non utilizzo di attrezzature e spogliatoi);

B) la domenica e i giorni festivi (sia al mattino che al pomeriggio e/o sera ma anche in notturna) per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione/evento di atletica leggera anche richiesti da terzi;

- 3) garantire, compatibilmente con il normale uso dell'impianto sportivo, l'esercizio delle attività sportive, ricreative, sociali di interesse pubblico richiesto da terzi; il gestore provvederà al loro coordinamento e all'assegnazione degli spazi orari avendo cura di riservare agli stessi almeno un terzo delle ore settimanali extra-curricolari disponibili.

Qualora le richieste di utilizzo da parte di terzi fossero inferiori alla disponibilità oraria, l'eccedenza potrà essere utilizzata dal gestore.

I soggetti terzi utilizzano l'impianto presentando al gestore apposita istanza scritta, in tempo utile prima della data di eventuale utilizzo, inviandola per conoscenza al Comune.

Del programma di utilizzo dell'impianto verrà data periodica comunicazione al Comune per un'opportuna verifica (unitamente ad una relazione previsionale di gestione dell'impianto).

Nel caso di eventuali richieste per le stesse giornate e ore da parte di due o più soggetti, l'uso sarà concesso in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, garantendo comunque l'accesso prioritario alle Scuole/Università;

- 4) concedere in uso l'impianto ai terzi di cui al punto precedente previo pagamento delle tariffe d'uso orarie stabilite con deliberazione del Comune di Gorizia, garantendo comunque le esenzioni previste dal Comune in sede di approvazione annuale delle tariffe. Il gestore sarà tenuto ad esporre tali tariffe in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto; allo stesso spetterà l'introito di tutte le tariffe versate. Nel caso di mancato pagamento da parte dei terzi il gestore informerà il Comune di un tanto. Il gestore non concederà più l'utilizzo dell'impianto a coloro che in precedenza non abbiano corrisposto le dovute tariffe d'uso, comunicandolo al Comune. La concessione dovrà essere supportata dalla garanzia che l'impianto non subirà danni per l'attività che verrà svolta; in ogni caso gli utilizzatori si impegneranno materialmente al ripristino dell'impianto nel caso in cui si verificino eventuali danni non dovuti a normale usura;



- 5) tenere un registro aggiornato degli utilizzatori dell'impianto dal quale risultino: gli estremi di identificazione dell'utente; la data, l'ora di inizio e termine dell'uso; la descrizione dell'attività svolta; la firma del Responsabile della Società, Ente o Associazione. Quest'ultimo, o un suo delegato, dovrà essere presente durante lo svolgimento dell'attività e al termine della stessa dovrà controllare, con un incaricato del gestore, che l'impianto sportivo venga lasciato nelle medesime condizioni dell'avvenuta consegna. Qualora nel corso di detta ispezione dovessero riscontrarsi danni comunque imputabili a comportamento doloso o colposo dell'utilizzatore, il gestore provvederà alla compilazione di apposito processo verbale di accertamento che, sottoscritto ed eventualmente integrato dalle osservazioni o deduzioni del soggetto utilizzatore, verrà tempestivamente trasmesso al Comune per i provvedimenti del caso;
- 6) riservare al Comune di Gorizia la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni, anche non continuativi, per anno solare, per attività sportive/artistico/culturali/ricreative di carattere promozionale, scolastico o di rilevanza sociale direttamente organizzate dal Comune, coorganizzate in associazione a terzi o patrocinate con espressa autorizzazione all'utilizzo dell'impianto. Le date degli eventi dovranno essere comunicate dal Comune al gestore con un congruo anticipo (almeno 15 giorni consecutivi) al fine di verificare l'eventuale concomitanza con altre manifestazioni già programmate o calendari sportivi già varati. Il gestore, in questo caso, si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo della struttura sportiva, la custodia e la pulizia, e gli altri servizi accessori necessari. Il Comune ha inoltre diritto di utilizzare i beni oggetto di affidamento in caso di esigenze di interesse pubblico;
- 7) osservare e far osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Gorizia; assicurare, a proprie spese, apertura e chiusura della struttura (servizio di vigilanza e custodia). Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature; garantirà l'apertura e la chiusura dell'impianto con proprio personale idoneo in base alle richieste di utilizzo e, in caso di gare e manifestazioni dei campionati, secondo le disposizioni federali previste in materia, segnalando al Comune tutti gli interventi necessari al ripristino della funzionalità degli impianti tecnici (termici, idraulici, elettrici, ecc). In caso di accertata carenza di custodia, il gestore sarà responsabile per tutti i danneggiamenti provocati dagli utenti.
I terzi che utilizzano l'impianto devono garantire la presenza continua dei tecnici o accompagnatori negli spogliatoi e relativi servizi durante il periodo di permanenza degli atleti e dopo gli allenamenti o gare.
- 8) prendere in consegna, controllare l'impianto sportivo, gli arredi e le attrezzature annesse, nonché custodirli e gestirli diligentemente per tutto il periodo di gestione, evitando comportamenti omissivi che compromettano funzionalità, efficienza, decoro e fruibilità dell'impianto stesso.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi, ed in genere dei beni mobili concessi in uso al gestore per l'espletamento del servizio, è a carico del gestore stesso. Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un'attrezzatura di proprietà del Comune, per qualunque motivo, il gestore dovrà provvedere a sue spese alla sostituzione.
Il gestore sarà responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche e del corretto uso delle attrezzature da parte del proprio personale. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza del gestore o del suo personale saranno addebitati allo stesso.
- 9) sostenere direttamente e integralmente le spese per l'acquisto di materiale e attrezzature, conformi alle vigenti normative, necessari per l'utilizzazione dell'impianto;
- 10) effettuare tutti gli interventi di ordinaria manutenzione che saranno necessari per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle opere, delle strutture e degli impianti - anche in ottemperanza a norme sopravvenute - nonché l'ottimale funzionamento



delle attrezzature e degli arredi, come meglio specificato nell'allegato al presente documento denominato "*Criteria generali per la gestione del campo di atletica scolastico comunale "E. Fabretto"*";

- 11) eseguire particolari controlli alle sorgenti di energia prima dell'ammissione del pubblico nel complesso sportivo ed in particolare controllare il regolare funzionamento degli impianti installati (elettrico, idrico, termico, etc.), provvedendo allo loro conduzione e all'ordinaria manutenzione, avvalendosi, se del caso, di ditte specializzate nel settore e ciò a garanzia della salvaguardia delle tecnologie installate e con l'assoluto divieto di apportarvi modifiche, se non previa autorizzazione scritta del Comune, come specificato nei citati Criteri generali;
- 12) sostenere le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua, rifiuti, gestione impianti tecnologici, telefonia ecc;
- 13) volturare, a proprio nome e a proprio carico, i contratti relativi alle utenze (acqua, luce, gas, rifiuti, telefonia, ecc.) con le società erogatrici di servizi all'inizio e alla fine della propria gestione; tali contratti andranno immediatamente trasmessi in copia al Comune;
- 14) mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione, le informazioni e gli elementi necessari al corretto espletamento delle verifiche periodiche afferenti la sicurezza e la manutenzione degli impianti, da effettuarsi a discrezione del Comune di Gorizia attraverso suoi tecnici, funzionari o appositi incaricati, con sufficiente preavviso, e, se del caso, anche mediante ispezione diretta dell'impianto e verifica della documentazione obbligatoria;
- 15) provvedere a propria cura alle prescritte autorizzazioni, nel pieno rispetto di tutte le norme in materia,
- 16) segnalare tempestivamente al Comune tutte quelle circostanze o fatti che, rilevati nell'espletamento della gestione, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e lo stato della struttura, oltre che ogni danno che si verifichi alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi affidati, indicando contestualmente gli interventi necessari per porvi rimedio;
- 17) stipulare specifiche e idonee polizze assicurative, con le modalità di cui al successivo art. 10;
- 18) assumersi, a proprio carico, tutti gli obblighi/spese relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro oltre a quanto previsto dalla vigente normativa specifica in materia di sicurezza degli impianti sportivi. A tal fine, il gestore dovrà comunicare al Comune di Gorizia, entro un mese dall'inizio della gestione, il nominativo del Responsabile della sicurezza;
- 19) produrre entro il 31 marzo 2018 ai fini della liquidazione dell'ultima rata del corrispettivo annuale, una relazione consuntiva, corredata da relativa documentazione, afferente la gestione dell'impianto per l'anno solare 2017. Qualora la gestione decorra a partire dal mese di dicembre 2016, il gestore dovrà produrre al Comune di Gorizia, entro il 31 marzo 2017, anche la documentazione relativa alla gestione dell'impianto afferente l'anno 2016. Su richiesta del Comune di Gorizia e in qualsiasi altro momento, la sopracitata documentazione, e ogni altra, dovrà essere prodotta dal gestore entro 20 (venti) giorni dalla sua richiesta scritta;
- 20) il gestore dovrà corrispondere autonomamente al Comune di Gorizia il canone di concessione secondo le scadenze di seguito riportate (in caso contrario i corrispondenti importi verranno trattenuti sull'acconto del corrispondente corrispettivo annuale o comunque al momento della prima liquidazione utile) :
 - euro 408,00= (canone mensile) + IVA di legge, per l'eventuale mese di gestione di dicembre 2016, entro il mese di gennaio 2017;
 - euro 4.896,00.= (canone annuale) + IVA di legge, per l'anno solare 2017 entro il mese di febbraio 2017.



ARTICOLO 6 - PERSONALE.

Nello svolgimento delle attività da gestire per conto del Comune di Gorizia, il gestore potrà avvalersi dell'apporto volontaristico dei propri associati, dell'opera di ditte specializzate o di proprio personale dipendente. In quest'ultimo caso, il gestore si impegna ad assumere, direttamente ed in nome proprio, il personale necessario, esimendo il Comune da qualsiasi controversia relativa ai rapporti intercorrenti tra il gestore ed il personale da esso assunto. A tutto il personale dipendente, come ai collaboratori (prestatori d'opera compresi), dovrà essere assicurato lo stato giuridico ed il trattamento economico/previdenziale/assistenziale previsto dalla legislazione vigente, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali; il gestore dovrà anche rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e da ogni altra applicabile.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

I nominativi delle persone comunque adibite allo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo andranno comunicati al Comune. Il gestore dovrà inoltre fornire al Comune il recapito telefonico del referente organizzativo che deve essere individuato e comunicato al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Il gestore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti e incaricati di un apposito cartellino di identificazione. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. Il gestore si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti e/o volontari che non osservassero una condotta irreprensibile.

ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INTERVENTI STRAORDINARI E MIGLIORIE DI COMPETENZA DEL COMUNE.

La manutenzione straordinaria dell'impianto comunale compete al Comune di Gorizia, purché non derivi da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del gestore. Per "interventi di manutenzione straordinaria" si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Compete al Comune la gestione straordinaria di tutti gli impianti presenti (elettrici, idrici, di carico e scarico). Per la regolamentazione completa si rinvia ai citati **Criteri generali**.

ARTICOLO 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE.

Il Comune di Gorizia erogherà al gestore un corrispettivo di gestione quantificato complessivamente per l'intero periodo di gestione in - euro 37.916,67.= al lordo dell'IVA di legge, così suddiviso:

- **euro 2.916,67.=** (un dodicesimo del previsto corrispettivo annuale) comprensivo di IVA di legge, per il mese di gestione di dicembre 2016;
- **euro 35.000,00.=** (corrispettivo annuale) comprensivo di IVA di legge, per l'anno solare 2017.

Per quanto riguarda il mese di dicembre 2016, il corrispondente corrispettivo mensile verrà liquidato in un'unica rata, sempre a fronte di specifica presentazione di regolari fatture a fini contabili e fiscali, come segue:

- unica fattura: entro un mese dalla presentazione della documentazione relativa alla gestione del periodo 2016, di cui al precedente art. 5, punto 20), previa opportuna verifica del rispetto degli obblighi contrattuali assunti.

Per quanto riguarda l'anno solare 2017, il corrispondente corrispettivo annuale, verrà liquidato in 3 (tre) rate, a fronte di specifica presentazione di regolari fatture a fini contabili e fiscali, come segue:

- prima fattura: il 40% del corrispettivo (entro il mese di febbraio 2017);
- seconda fattura: il 30% del corrispettivo (entro il 31 luglio 2017);
- terza fattura: il rimanente 30% entro un mese dalla presentazione della documentazione relativa alla gestione dell'impianto per l'anno solare 2017, di cui al precedente art. 5 punto 20, previa opportuna verifica del rispetto degli obblighi contrattuali assunti.



ARTICOLO 9 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE.

Al gestore è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi la gestione dell'impianto affidato dal Comune di Gorizia, pena la decadenza di pieno diritto dall'affidamento in oggetto.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA'.

Il gestore:

- è responsabile civilmente (RCT-RCO) per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa verificarsi durante la vigenza dell'affidamento, nonché per quanto attiene ai prestatori d'opera (RCO);
- si assume la responsabilità in materia di gestione totale, sollevando il Comune dai possibili danni per alterato funzionamento, mancato controllo di gestione od omessa manutenzione;
- stipula un'idonea polizza assicurativa (RCT-RCO) con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile per danni a cose o persone, conseguenti all'attività di utilizzo e gestione di tutta la struttura sportiva (pertinenze comprese), e per la sicurezza degli impianti sportivi, che tuteli il pubblico, gli sportivi e, comunque, le persone che accedono al suddetto impianto, per un massimale comunque non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila,00); la polizza dovrà contemplare la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune (a tal fine il gestore ha presentato copia della polizza _____).

Il gestore potrà inoltre stipulare, eventualmente, una polizza assicurativa per rischio locativo (a tal fine il gestore ha presentato copia della polizza "*Incendio Rischii civili*" n. _____, emessa da ____). Nell'eventualità di utilizzo dell'impianto sportivo per attività particolari di una certa rilevanza e/o diverse da quella sportiva, il gestore si impegna a stipulare specifiche e idonee polizze assicurative per tali attività, previa comunicazione al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima.

ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE, PENALITA', SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

Le clausole previste dal presente documento sono tutte obbligatorie e vincolanti. In caso di inadempienze/violazioni del gestore, le parti rinviano a quanto previsto nei citati Criteri generali.

ARTICOLO 12 - MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO – VIGILANZA - PUBBLICITA' - PRINCIPIO DI TRASPARENZA - TUTELA DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL GESTORE.

Le parti rinviano a quanto previsto in proposito nei citati Criteri generali.

ARTICOLO 13 – FIDEJUSSIONE.

Fatta comunque salva la possibilità di applicazione delle penalità di cui all'art. 11, il gestore, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a prestare una garanzia sotto forma di fidejussione –bancaria o assicurativa- di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto di IVA).

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, co. 2, c.civ.); la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.civ.; l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Gorizia; dovrà inoltre essere corredata da dichiarazione sostitutiva rilasciata ex DPR n. 445/2000 contenente l'indicazione dell'identità, della qualifica e dei poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con allegata fotocopia di un documento d'identità del dichiarante (a tal fine il gestore ha presentato, in originale, polizza fidejussoria n. _____).

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza dell'affidamento. Il Comune potrà trattenere sull'ammontare della fideiussione i crediti vantati nei confronti del gestore. In tal caso il gestore dovrà procedere alla reintegrazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta di reintegro; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al gestore.



ARTICOLO 14 - DOMICILIO DEL GESTORE.

Per tutti gli effetti del presente affidamento, il gestore elegge domicilio a Gorizia. Tutte le comunicazioni e le notificazioni del Comune di Gorizia verranno ivi recapitate. Il gestore è rappresentato secondo le norme del proprio statuto.

ARTICOLO 15 - SPESE CONNESSE ALL’AFFIDAMENTO.

Sono a carico del gestore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e/o conseguenti al presente gestione.

ARTICOLO 16 – FORO COMPETENTE.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune Gorizia ed il gestore durante il periodo della gestione e/o alla sua scadenza, per motivazioni di natura tecnica, amministrativa, giuridica o relativa ai criteri di gestione della spesa, e nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare ad una risoluzione in via bonaria, sarà di competenza dell’Autorità Giudiziaria di Gorizia.

ARTICOLO 17 - SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E VENDITA ALL’INTERNO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO.

Qualora il gestore, dotato delle prescritte autorizzazioni, doti l’impianto sportivo di idonee strutture ed attrezzature, sarà consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la vendita nel rispetto della vigente normativa regionale.

ARTICOLO 18 - NORME FINALI.

Per quanto non disciplinato nel presente documento si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Comune di Gorizia, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, informa il gestore che tratterà i dati relativi al presente affidamento esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE).

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della L. 136/2010 (“*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*”), come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 217/2010 (secondo le indicazioni della Circolare n. 13001/118/GA. dd. 09.09.2010 del Ministero dell’interno e della determinazione dell’AVPC n. 4 dd. 07.07.2011), il gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge a cui si rinvia espressamente e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale della Provincia di Gorizia dell’eventuale inadempimento di eventuali subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Eventuali inadempimenti degli obblighi di cui sopra verranno immediatamente comunicati alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia.

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della Legge 136/2010, come modificati, gli importi spettanti verranno pagati mediante bonifico sul c/c bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, previa comunicazione del gestore che dovrà indicare anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il gestore si impegna a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. A tal fine il gestore, con nota di data _____, ha comunicato quanto segue: cod. IBAN: _____, acceso presso _____; generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: _____, nato a _____ il _____, Cod.Fisc.: _____; _____ nato a _____ il _____, Cod.Fisc.:

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto (comma 9-bis dell’art. 3 sopracitato).

Gorizia, _____



PER IL COMUNE DI GORIZIA:

PER IL GESTORE:

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., l'associazione sportiva dichiara di approvare specificatamente le disposizioni riportate negli articoli 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e 20.

PER IL COMUNE DI GORIZIA:

PER IL GESTORE: